

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021 – AGOSTO 2023 EVENTUALMENTE PROROGABILE DI UN ANNO

INDICE

Sezione 1 – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Durata del servizio

Art. 3 – Valore economico

Art. 4 – Quadro normativo di riferimento

Sezione 2[^] - Attivazione del servizio di somministrazione

Art. 5 – Attivazione delle somministrazioni

Art. 6 – Tipologia di lavoratori somministrabili

Sezione 3[^] - Obblighi delle parti

Art. 7 – Obblighi del Somministratore

Art. 8 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Art. 9 – Obblighi del Comune

Art. 10 – Corrispettivo del servizio

Art. 11 – Fatturazione

Art. 12 – Sostituzione dei prestatori in caso di assenza e di prestazioni non adeguate

Art. 13 – Interruzione del rapporto di somministrazione

Sezione 4[^] - Disciplina del rapporto di lavoro dei prestatori

Art. 14 – Contratti individuali di lavoro

Art. 15 – Periodo di prova e sostituzione dei prestatori

Art. 16 - Trattamento normativo dei prestatori

Art. 17 – Trattamento economico, previdenziale ed assicurativo e tutela della salute e sicurezza dei prestatori

Art. 18 – Potere disciplinare

Art. 19 - Diritti sindacali dei prestatori

Sezione 5[^] - Garanzie, penalità e risoluzione del contratto

Art. 20 - Cauzione definitiva

Art. 21 – Penalità

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 23 - Clausola risolutiva

Sezione 6^ - Requisiti di partecipazione e criteri di selezione delle offerte

Art. 24 – Requisiti di partecipazione dei Somministratori

Art. 25 – Criteri di selezione delle offerte

Sezione 7^ - Disposizioni finali e rinvio

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

Art. 27 - Foro competente

Art. 28 – Spese contrattuali, imposte e tasse

Art. 29 – Adempimenti art. 26 D. Lgs. 81/08

Art. 30 - Norma di rinvio

CAPITOLATO SPECIALE

Sezione 1 – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/15, per le esigenze dell'Unione Rubicone e Mare (FC) e dei Comuni di Cesenatico (FC), Sogliano al Rubicone (FC), Gambettola (FC) e Longiano (FC).

L'appalto è pertanto suddiviso in lotti:

- LOTTO N. 1 UNIONE RUBICONE E MARE (FC)
- LOTTO N. 2 COMUNE DI CESENATICO (FC)
- LOTTO N. 3 COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (FC)
- LOTTO N. 4 COMUNE DI GAMBETTOLA (FC)
- LOTTO N. 5 COMUNE DI LONGIANO (FC)

Tuttavia è obbligatorio presentare offerta per tutti i lotti e non per un singolo lotto.

Il servizio di somministrazione comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione dei lavoratori, nonché la loro gestione amministrativa e disciplinare.

Costituiscono documenti a base di gara, parti integranti e sostanziali della stessa:

- a) il capitolato speciale;
- b) il bando di gara e suoi allegati.

Il capitolato speciale costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se ad esso non materialmente allegato.

Il ricorso a tale servizio ha la finalità di consentire l'impiego temporaneo di personale a favore dell'Unione Rubicone e Mare (FC) e dei Comuni di Cesenatico (FC), Sogliano al Rubicone (FC), Gambettola (FC) e Longiano (FC) per professionalità corrispondenti alle categorie B1, B3 e C del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni locali per l'anno 2021, per i seguenti profili professionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Istruttore educatore cat. C1;
- Esecutore scolastico cat. B1;
- Cuoco cat. B3;

Ai fini del presente capitolato, si intendono, negli articoli che seguono:

- a. per *Ente*: il singolo ente locale committente
- b. per *Somministratore*: l'Agenzia per il Lavoro aggiudicataria
- c. per *Prestatore*: il lavoratore assunto in applicazione del contratto di somministrazione.

Art. 2 – Durata del servizio

Il servizio di somministrazione avrà durata per il periodo settembre 2021 – agosto 2023 eventualmente prorogabile di un anno, con settimana lavorativa di cinque giorni.

L'Unione Rubicone e Mare si riserva la facoltà di chiedere l'avvio del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del relativo contratto in caso di necessità o urgenza.

Art. 3 – Valore economico

L'importo presunto complessivo dell'appalto ammonta ad € 753.200,00 al netto di Irap ed IVA esclusa nei termini di legge, derivante dalla sommatoria degli importi relativi ai singoli lotti:

LOTTO	Costo orario lordo del personale	Valore dell'appalto presunto (per il monte ore complessivo)
LOTTO N. 1 UNIONE RUBICONE E MARE (FC)	Cat. C € 20,47 Cat. B1 € 17,34	€ 456.500,00
LOTTO N. 2 COMUNE DI CESENATICO (FC)	Cat. C € 20,47 Cat. B3 € 18,21 Cat. B1 € 17,34	€ 188.100,00
LOTTO N. 3 COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (FC)	Cat. B3 € 18,21	€ 6.800,00
LOTTO N. 4 COMUNE DI GAMBETTOLA (FC)	Cat. C € 20,47 Cat. B1 € 17,34	€ 88.500,00
LOTTO N. 5 COMUNE DI LONGIANO (FC)	Cat. B3 € 18,21	€ 13.300,00

Il costo orario lordo del personale è stato calcolato tenendo conto dei tassi INAIL di base e degli adeguamenti contrattuali; l'elemento perequativo, inoltre, deve considerarsi compreso in tale costo orario.

Le festività infrasettimanali sono da includersi nella tariffa.

Sia l'ammontare dell'appalto che il monte ore sono da intendersi a carattere presuntivo e non vincolano l'amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario, stante la natura meramente eventuale del fabbisogno dell'ente.

Il servizio è finanziato con risorse ordinarie del bilancio dell'ente che attiva la somministrazione; Saranno riconosciute al Somministratore solo le ore di lavoro effettivamente lavorate, così come registrate dall'apposito sistema informatizzato di rilevazione delle presenze in uso presso gli Enti utilizzatori.

Art. 4 - Quadro normativo di riferimento

Il servizio di somministrazione dovrà essere eseguito nel pieno e totale rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. In particolare dovranno essere osservati i principi previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 30.3.2001, n° 165, dal D. Lgs. 15.6.2015, n° 81 (artt. 30 e ss.) e dalla contrattazione collettiva nazionale vigente per il personale del comparto Funzioni locali. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni del CCNL in vigore per i lavoratori in somministrazione.

Il servizio sarà eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato speciale, nonché, per quanto ivi non previsto, dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di pubblici servizi (Direttive comunitarie vigenti, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni).

Sezione 2^A - Attivazione del servizio di somministrazione

Art. 5 – Attivazione delle somministrazioni

L'Ente procederà, al verificarsi dell'esigenza dell'avvio del lavoratore temporaneo, all'inoltro di apposita richiesta scritta al Somministratore.

La richiesta sarà formulata dal Responsabile del Settore interessato alla somministrazione / Settore Personale e dovrà necessariamente indicare:

1. numero, profilo professionale e categoria dei lavoratori da avviare;
2. decorrenza e durata delle singole somministrazioni;
3. orario e sede di lavoro;
4. descrizione della professionalità richiesta e delle mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori; eventuali specializzazioni, esperienze o conoscenze necessarie;
5. indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e necessità di effettuazione della informazione, formazione e addestramento alla mansione e della sorveglianza sanitaria secondo il protocollo sanitario adottato per i lavoratori comunali;
6. i dati necessari per l'inquadramento ai fini assicurativi INAIL.

Dal momento di invio della richiesta sorge l'obbligo per il Somministratore di avviare il prestatore di lavoro nel termine di decorrenza specificato nella richiesta stessa. In caso di ritardo saranno applicate le penalità previste nell'art. 21.

Ai fini di cui al comma 5 del presente articolo e al fine di consentire l'adempimento delle misure atte a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l'Ente che attiva la somministrazione metterà a disposizione del Somministratore il documento di valutazione dei rischi comunale, redatto ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo 81/08, ed il protocollo sanitario adottato per i lavoratori comunali anche per il contenimento dell'emergenza COVID-19, con obbligo di rispetto della riservatezza rispetto ai dati in esso contenuti i quali dovranno essere utilizzati al solo scopo di consentire l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 6 – Tipologia di lavoratori somministrabili

La somministrazione riguarderà lavoratori di figure professionali corrispondenti alle categorie B1, B3 e C di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali vigente; riguarderà prestatori da impiegare nei servizi scolastici e quindi non necessari nei periodi di chiusura delle scuole.

Sempre in via indicativa, e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere l'avvio di personale con diverso profilo nell'ambito dell'ammontare dell'appalto fissato all'art. 1, la somministrazione riguarderà figure professionali corrispondenti, nel C.C.N.L. Funzioni Locali e nel mansionario del personale dipendente dell'Ente che attiva la somministrazione, a quelle di:

- Istruttore educatore cat. C;
- Esecutore scolastico cat. B1;
- Cuoco cat. B3;

I Prestatori dovranno essere comunque in possesso dei requisiti professionali e di accesso richiesti per il profilo – anche per quanto attiene l'insussistenza di cause ostative allo svolgimento di attività lavorative presso le pubbliche amministrazioni - e saranno adibiti alle mansioni previste in corrispondenza delle suddette categorie.

L'onere dell'accertamento del possesso dei requisiti in capo ad ogni singolo lavoratore compete al Somministratore così come l'accertamento della idoneità alla mansione anche ai sensi dell'art. 41 del D.L.vo 81/08.

I Prestatori dovranno essere già dotati delle informazioni ed istruzioni generali e della preparazione di base, impartita dal Somministratore, in relazione alle competenze richieste, in modo tale da assicurare uno standard qualitativo e quantitativo minimo di prestazione, conforme a quanto richiesto dal regolare e buon andamento del servizio.

Anche ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs 81/15, i prestatori dovranno essere già informati, formati e addestrati ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/08, in materia di rischi per la salute e sicurezza, anche riguardo all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, connessi sia alle attività dell'impresa in generale, sia alle mansioni cui saranno adibiti e dovranno essere informati circa la necessità di sorveglianza medica ove prevista, la quale dovrà essere effettuata dall'Utilizzatore.

Art. 7 Obblighi del Somministratore

Nei confronti dell'Ente che attiva la somministrazione, il Somministratore si impegna a svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle modalità di seguito descritte. Considerata la specificità e peculiarità del servizio richiesto, al fine di garantire il diretto controllo dei requisiti e dei risultati prestazionali nonché per ragioni di sicurezza e riservatezza nello svolgimento del servizio e nel trattamento dei dati, il subappalto e la cessione anche parziale del contratto sono vietati, pena la risoluzione del contratto stesso in danno del Somministratore.

Il Somministratore si obbliga, altresì, oltre a quanto previsto nella successiva sezione 4 (Disciplina del rapporto di lavoro dei prestatori):

a) all'avvio del prestatore al lavoro nei termini indicati dall'Ente che attiva la somministrazione. In casi specifici attinenti ai servizi scolastici, l'avvio del prestatore deve avvenire nella stessa giornata della richiesta e comunque in tempo utile per l'espletamento del servizio. In caso di mancato avvio del prestatore nei tempi suddetti, l'Ente applicherà le penalità previste dall'art. 21 del presente capitolato;

b) alla sostituzione, nel rispetto degli articoli 34 e 35 del CCNL delle Agenzie per il Lavoro, del prestatore assente a qualsiasi titolo, ove la sostituzione sia richiesta dall'Ente e nei termini perentori indicati dall'Ente stesso, senza l'aggravio di ulteriori oneri;

c) alla puntuale ed integrale corresponsione del trattamento economico spettante in base ai CCNL applicati ai Prestatori avviati, assicurando in ogni caso ai Prestatori, a parità di mansioni, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei Lavoratori di pari categoria e profilo professionale dipendenti dal Comune/Unione. Nel caso in cui, a seguito di rinnovi contrattuali o di contratti integrativi, ovvero per altre cause, venissero stabiliti aumenti retributivi per i Lavoratori dipendenti dell'Ente, tali aumenti saranno con la medesima decorrenza applicati anche ai Prestatori di lavoro assegnati con il contratto di somministrazione, ivi compresi quelli nel frattempo cessati che ne abbiano diritto;

d) al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;

e) all'iscrizione dei lavoratori alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ed al versamento dei relativi premi assicurativi;

f) all'effettuazione degli accertamenti sanitari preassuntivi, ai sensi dell'art. 41 del D.Lvo 81/08 e all'effettuazione della informazione, formazione e addestramento ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 81/2015;

g) all'invio all'Ente, prima dell'avvio della somministrazione, di copia del contratto di lavoro debitamente sottoscritto dal Prestatore con allegata attestazione della informazione, formazione e addestramento dallo stesso effettuata ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs 81/2008 e dell'art. 35 del Dlgs 81/2015 e copia del giudizio medico di idoneità alla mansione specifica rilasciato ai sensi dell'art. 41 del D.L.vo 81/08;

h) alla tempestiva comunicazione per iscritto al Prestatore, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero prima dell'assegnazione all'Ente, delle informazioni di cui ai punti 2,3,4,5 del precedente art. 5 ed alla consegna al medesimo di copia del Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 unitamente al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente che attiva la somministrazione, entrambi allegati al presente Capitolato

i) all'invio all'Ente di copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e di ogni altra documentazione idonea al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy.

Il Somministratore si impegna in ogni caso ad assicurare l'efficace e continuativo collegamento con la stazione appaltante per tutta la durata del contratto, individuando un Referente specifico per l'appalto.

Art. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Ente si riserva, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza, di effettuare verifiche e controlli circa l'esatta osservanza da parte del Somministratore medesimo di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in particolare quelle relative alle prestazioni oggetto di corrispettivi di cui all'art. 10.

Qualora dalle verifiche e controlli effettuati il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, il Somministratore dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Nel caso di particolari e gravi recidive, l'Ente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto a danno del Somministratore ed all'incameramento della cauzione a norma del successivo art. 23.

Le positive risultanze dei controlli e delle verifiche di cui al presente articolo non liberano in ogni caso il Somministratore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

Art. 9 - Obblighi dell'Ente

L'Ente assume a sua volta i seguenti obblighi:

a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza del Somministratore, la informazione e l'addestramento, di natura teorico-pratica in materia di sicurezza sul lavoro, sulle procedure di prevenzione specifiche adottate dall'Ente;

b) definire, nella richiesta di avvio dei prestatori, gli elementi indicati all'art. 5;

c) in caso di inadempimento del Somministratore, corrispondere direttamente al Prestatore e all'ente previdenziale, rispettivamente, le retribuzioni ed i contributi dovuti dal Somministratore, fatto in ogni caso salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo anche mediante escussione totale o parziale della cauzione;

d) assicurare al prestatore il diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione motivata dalla inidoneità del prestatore alle mansioni assegnate come previsto dall'art. 15 del presente capitolato;

e) comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore l'eventuale assegnazione del lavoratore a mansioni superiori;

f) comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore gli elementi conoscitivi utili alla eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del Prestatore inadempiente;

g) alla assegnazione ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di uso personale prescritti dal documento di valutazione dei rischi comunale per le mansioni assegnate

Art. 10 – Corrispettivo del servizio

A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni, l'Ente corrisponderà al Somministratore il corrispettivo pattuito, secondo le tariffe concordate.

Esso si intende pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Per il servizio di somministrazione l'Ente si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal Lavoratore, le somme risultanti dall'applicazione della Commissione (Fee d'Agenzia) offerta in sede di gara alla tariffa oraria prevista dal CCNL Funzioni locali: gli importi derivanti dall'applicazione della Commissione dovranno ritenersi comprensivi di tutto quanto dovuto al Somministratore per la fornitura, in ragione degli oneri a qualsiasi titolo previsti dall'elencazione di cui ai successivi capoversi.

Il corrispettivo determinato si intenderà a compensazione di ogni onere gravante sul Somministratore per la retribuzione e l'amministrazione dei lavoratori, nonché della equa remunerazione del servizio, esclusa solamente l'IVA nelle misure di legge.

Il corrispettivo si intenderà compensativo, in particolare, dei seguenti oneri:

- 1) Ricerca, selezione e formazione del personale;
- 2) Retribuzione, ivi compresa tredicesima mensilità, ferie, festività e permessi retribuiti secondo quanto disposto dai contratti vigenti nel comparto Funzioni locali;
- 3) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali, compreso accantonamento TFR ed eventuali ulteriori contributi di natura analoga;
- 4) premio assicurativo INAIL;
- 5) sostituzione del personale in ogni caso in cui sia richiesta dal Comune per esigenze di continuità del servizio;
- 6) oneri per la sicurezza del lavoro;
- 7) oneri di cui ai fondi per la formazione;
- 8) assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi e all'ente in cui prestano servizio. Si precisa che trattasi della copertura per la RCT di cui l'Agenzia è titolare con riferimento alla propria attività professionale, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità dell'Utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 7 del D. Lgs. 81/15;
- 9) eventuali ulteriori oneri a carico del Somministratore per ferie, festività, congedi, permessi ed altre assenze legittime del personale somministrato;
- 10) visite mediche e accertamenti preliminari all'assunzione; sorveglianza sanitaria dei prestatori ex art. 41 del D.l.vo 81/2008 e visite mediche preassuntive, preventive, periodiche e a richiesta ad essa collegate e altri accertamenti e obblighi previsti in materia dallo stesso decreto; informazione, formazione e addestramento ai sensi degli artt. 36 e 37 D.L.vo 81/2008 e art. 35 del Dlgs 81/2015; dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti per le mansioni assegnate ai prestatori.
- 11) costi amministrativi generali e specifici del personale;
- 12) utile d'impresa.

Le tariffe della retribuzione oraria lorda previste dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, saranno prese a base per l'applicazione della Commissione offerta. Per le ore straordinarie saranno corrisposte al Somministratore esclusivamente le maggiorazioni tariffarie orarie dovute al lavoratore nella misura pari a quella stabilita dal CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali.

In caso di rinnovo contrattuale del comparto Funzioni locali relativo alla parte economica, sarà rimborsato all'Agenzia il solo aumento del costo del lavoro relativamente alle ore effettuate dal prestatore di lavoro, senza l'applicazione del moltiplicatore.

L'aliquota (tasso) INAIL da applicare di volta in volta sarà quella in vigore nel periodo di vigenza del contratto e corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate.

Le informazioni necessarie al corretto inquadramento assicurativo ai fini INAIL verranno indicate al momento della richiesta delle singole forniture.

L'Ente si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale e altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Prestatore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, nonché provvedere alla sostituzione del Prestatore nel periodo di assenza di quest'ultimo.

Art. 11- Fatturazione

Le somministrazioni saranno fatturate mensilmente all'Ente che attiva la somministrazione.

La fatturazione potrà riguardare la singola somministrazione ovvero riferirsi a più somministrazioni, purché riferite in ogni caso alla medesima struttura organizzativa di destinazione.

Dalla fattura e dalla documentazione allegata dovranno in particolare evidenziarsi:

- le buste paga (in copia) dei prestatori per le somministrazioni cui la fattura si riferisce;
- il riepilogo delle ore lavorate, con la distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del margine di agenzia, nonché l'indicazione delle eventuali ore straordinarie;
- corrispettivo dell'agenzia e IVA;
- il regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- l'imponibile IRAP.

Le fatture dovranno inoltre richiamare espressamente l'Ente ed il Settore richiedente la prestazione.

Il pagamento delle fatture prive delle sopra riportate indicazioni e/o allegati sarà temporaneamente sospeso.

In tal caso l'Ente provvederà tempestivamente a richiedere la regolarizzazione, entro un congruo termine, comunicando al Somministratore gli elementi mancanti, incompleti o non chiari.

I termini contrattuali di pagamento riprenderanno a decorrere dalla data di avvenuta regolarizzazione.

I pagamenti delle fatture regolarmente emesse saranno effettuati a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento.

Art. 12 - Sostituzione dei prestatori in caso di assenza e di prestazioni non adeguate

Nel caso di assenze del Prestatore gli uffici competenti si riservano la facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore nei termini stabiliti in relazione alle esigenze del servizio.

L'Ente è tenuto in ogni caso a corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate. Il Somministratore si impegna a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale assenza prevedibile del Prestatore e la durata della stessa, da qualsiasi causa sia essa originata, al fine di

consentire al Comune di richiedere la sostituzione nei tempi necessari secondo le esigenze del servizio.

Art. 13 – Interruzione del rapporto di somministrazione

In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un Lavoratore per mancato superamento del periodo di prova o per altri motivi imputabili al Prestatore o derivanti da forza maggiore, il Somministratore si impegna ad avviare tempestivamente, a richiesta dell'Ente e nei termini nella medesima richiesta specificati, un nuovo Prestatore in sostituzione di quello cessato.

Nel caso che l'interruzione del rapporto risulti imputabile a colpa o dolo del prestatore, quest'ultimo non potrà più essere riproposto dal Somministratore.

Sezione 4^A - Disciplina del rapporto di lavoro dei prestatori

Art. 14 - Contratti individuali di lavoro

I Prestatori saranno di volta in volta assunti dal Somministratore con contratti individuali di lavoro (salvo il caso di lavoratori già risultanti alle dipendenze del Somministratore), conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2015, nonché a quanto previsto dal presente capitolato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Il periodo di assegnazione iniziale di ogni somministrazione può essere prorogato in conformità alle prescrizioni vigenti.

Il lavoratore dovrà prestare la propria opera presso le sedi dell'Ente che attiva la somministrazione indicate nella richiesta di somministrazione.

Art. 15 - Periodo di prova e sostituzione dei prestatori

Il personale somministrato dovrà essere già sufficientemente e adeguatamente istruito, formato e addestrato in relazione alle competenze e alle mansioni richieste, anche ai sensi del D.L.vo 81/08, e sarà soggetto ad un periodo di prova in conformità delle disposizioni contrattuali vigenti, salvo diversa specifica prescrizione evidenziata nella richiesta di avvio da parte del Comune. L'Amministrazione, per mezzo dei competenti uffici, si riserva comunque la facoltà di esprimere in qualsiasi momento un motivato giudizio d'inefficienza del lavoratore avviato alle funzioni da attribuire, senza che il somministratore possa opporre contestazioni o rilievi a tale riguardo.

Il Prestatore giudicato inefficiente, anche nell'ipotesi di cui all'art. 7, lett.g), non potrà essere in seguito riproposto per successive somministrazioni, salvo diversi accordi.

Nel caso in cui le prestazioni, secondo il giudizio di idoneità di cui sopra, non risultassero adeguate a quanto richiesto, il Somministratore è tenuto, fermo restando ogni onere a suo carico, ivi compresa l'eventualità di azioni di rivalsa dei Prestatori, alla sostituzione dei medesimi secondo quanto previsto all'art. 12 e in generale nei casi di assenza del prestatore.

Art. 16 - Trattamento normativo dei prestatori

I Prestatori saranno adibiti alle mansioni afferenti alle corrispondenti categorie di inquadramento contrattuale e ad essi sarà integralmente applicato, anche per la parte normativa, il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i dipendenti degli enti locali a tempo determinato.

I Prestatori conservano il diritto di prestare la loro opera lavorativa per l'intero periodo di somministrazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o quello di recesso per giusta causa.

In materia di orario di lavoro si applicano le disposizioni contenute nel CCNL Funzioni locali 21.05.2018.

L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

I Prestatori devono rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 ed il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente che attiva la somministrazione.

I Prestatori avviati al lavoro in esecuzione del presente contratto non sono computabili nell'organico dell'Ente che attiva la somministrazione ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. 17 - Trattamento economico, previdenziale e assicurativo e tutela della salute e sicurezza dei prestatori

Il trattamento economico dei Prestatori sarà corrispondente a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali applicato al personale dipendente dall'Ente, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei nuovi contratti di lavoro.

La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro.

Gli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono determinati in relazione al rischio riferibile alle specifiche mansioni richieste.

I premi assicurativi sono determinati con riferimento alle posizioni riferibili alle specifiche mansioni che saranno comunicate dall'Ente al Somministratore al momento della richiesta di somministrazione.

Il Somministratore è tenuto, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/2008, ad informare, e formare e addestrare i lavoratori in materia di rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività produttive, di procedure di primo soccorso, di lotta antincendio ed evacuazione, di rischi collegati alle mansioni cui saranno adibiti, della necessità di sorveglianza medica ove prevista da effettuarsi a carico dell'Utilizzatore.

Ai sensi dell'art. 40 del vigente CCNL delle Agenzie di Somministrazione, gli adempimenti in materia di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività di impresa sono ripartiti fra l'Agenzia e l'Utilizzatore, secondo i criteri e con le modalità indicati nello stesso articolo 40. Pertanto, anche la formazione, in base a quanto previsto dall'art. 11 del medesimo CCNL, ricade in parte sull'Agenzia e in parte sull'Utilizzatore. Rimangono a carico dell'Agenzia gli oneri formativi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dai suddetti articoli.

Il Comune si obbliga a fornire ai lavoratori, per quanto non di competenza del Somministratore, la informazione e l'addestramento in conformità alle norme di sicurezza e alle procedure di

prevenzione e protezione aziendali adottate nel Comune per le attività per le quali i lavoratori sono assunti; si obbliga altresì a informare sui nominativi dei lavoratori addetti alla lotta antincendio, al primo soccorso e alla evacuazione ed alle procedure adottate; si obbliga a fornire i nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Nei singoli contratti di somministrazione conclusi con il Lavoratore dovrà essere fatta menzione di quanto sopra.

Art. 18 - Potere disciplinare L'esercizio del potere disciplinare è riservato in via esclusiva al Somministratore.

Ai fini dell'attivazione del potere disciplinare, l'Ente comunica tempestivamente al Somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione di addebito disciplinare.

Art. 19 - Diritti sindacali dei prestatori

Ai Prestatori spettano i diritti sindacali garantiti ai sensi della legge 20 maggio 1970, n° 300.

I medesimi hanno il diritto di esercitare per tutta la durata della somministrazione i diritti di libertà e di attività sindacale riconosciuti al personale dipendente delle imprese di Somministrazione di lavoro, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'ente. Sezione 5^a - Garanzie, penalità e risoluzione del contratto

Art. 20 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, il Somministratore aggiudicatario dovrà costituire una cauzione fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo netto contrattuale secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16. In caso di escussione parziale o totale della cauzione il somministratore è tenuto al suo reintegro nell'entità contrattuale entro i 10 gg. successivi all'escussione pena la risoluzione del contratto in danno del somministratore.

Rimane salva la facoltà per l'Ente di esperire ogni altra azione legale in caso di insufficiente capienza della cauzione.

Art. 21 - Penalità

In caso di accertate inadempienze da parte del Somministratore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall'Ente, previa formale diffida ad adempiere e contraddittorio tra le parti, le seguenti penali:

- in caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione dei prestatori di lavoro e/o sostituzione dei medesimi verrà applicata una penale di Euro 200,00 per ciascun prestatore e per ogni giorno lavorativo di ritardo
- in caso di ritardo nelle comunicazioni necessarie ad assolvere obblighi di legge o di contratto: Euro 150,00 oltre al risarcimento integrale di ogni altro danno subito dall'Amministrazione a causa del ritardo stesso.

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Somministratore, nell'ambito del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..Il mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 – Clausola risolutiva

Trascorsi otto giorni lavorativi dalla richiesta dell'Ente senza che siano stati avviati i Prestatori richiesti, la somministrazione si intende come non eseguita, con conseguente facoltà da parte dell'Ente di dichiarare senz'altro risolto il contratto in danno dell'appaltatore senza ulteriore atto di diffida ad adempiere.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di dichiarare risolto in danno dell'appaltatore senza ulteriori atti di diffida, il contratto con il Somministratore nei seguenti ulteriori casi:

- a) applicazione di penali per un importo complessivo superiore a Euro 10.000,00 annui;
- b) persistenza nelle inadempienze contrattuali, nonostante diffida scritta a causa della inesatta, non puntuale o non corretta esecuzione del servizio;
- c) per gravi e/o ripetute negligenze e inosservanza delle disposizioni di legge;
- d) ripetuto mancato rispetto delle condizioni economiche, di sicurezza e dei diritti sindacali dei lavoratori assunti mediante i contratti di somministrazione stipulati in esecuzione del servizio;
- f) subappalti accertati o cessione, ancorché parziale, del contratto;
- g) reiterata omissione o ritardo nella somministrazione o nella sostituzione di prestatori di lavoro;
- h) perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara. In tali casi, il Comune provvederà inoltre a rivalersi anche sulla cauzione definitiva, fatti salvi ulteriori danni e spese.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto nel caso il Somministratore incorra in procedure concorsuali, quali il concordato preventivo, il fallimento e altre procedure concorsuali.

In caso di raggruppamenti di imprese si applica l'art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs. 50/16.

Resta inoltre salva per l'Ente la facoltà di invocare tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale nei contratti d'appalto.

L'Ente non compenserà le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno dimostrabile.

In caso di risoluzione del contratto fra Agenzia e Utilizzatore, anche i relativi contratti di somministrazione s'intenderanno risolti, senza alcun onere a carico dell'Utilizzatore.

Sezione 6^A - Requisiti di partecipazione e Criteri di selezione delle offerte

Art. 24 – Requisiti di partecipazione

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, il Somministratore dev'essere in possesso, oltre che dei REQUISITI GENERALI di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16, anche dei seguenti REQUISITI SPECIALI:

A) IDONEITA' PROFESSIONALE

a.1) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. Territorialmente competente

a.2) Iscrizione all'Albo Informatico Nazionale delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 276/03 nella sezione n. 1 "Agenzie di somministrazione di tipo generalista" e possesso dell'autorizzazione in corso di validità

B) CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

b.1) Aver svolto nel triennio 2018-2019-2020 servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto

Art. 25 – Criteri di selezione delle offerte

Il presente appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/16, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo e valutata sulla base dei criteri qui di seguito indicati::

	Punteggio massimo
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

L'OFFERTA TECNICA sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO
1) Tempestività nella proposizione e nella sostituzione del personale da avviare, in caso di assenze, malattie, permessi.....: sarà valutata la rapidità con cui, in caso di sopravvenuta assenza (per malattia, permessi o altro) del personale già avviato, sarà proposto ed avviato il personale in sostituzione, garantendo l'identità di profilo professionale. Sarà assegnato il punteggio massimo previsto per il concorrente che garantirà la sostituzione in un numero minore di giorni mentre agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale.	MAX Punti 40
2) Descrizione delle tipologie di strumenti e dei canali utilizzati per il reclutamento e la selezione del personale da inviare in somministrazione, con particolare riferimento alla tipologia delle figure professionali oggetto del presente appalto. In particolare, saranno valutati: - la pubblicità delle selezioni con mezzi e modalità adeguati al profilo ricercato - adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione ai profili richiesti	MAX Punti 8

	<p>(criteri e di modalità di scrematura delle candidature e di scelta dei candidati più idonei in relazione al profilo richiesto e successiva valutazione)</p> <p>- rispetto delle pari opportunità fra i sessi ai sensi del D. Lgs. 215/03</p> <p>Sarà assegnato il punteggio massimo previsto al concorrente che presenterà un progetto con un alto grado di coerenza metodologica nell'organizzazione delle attività di reclutamento e di selezione del personale, con un ottimo grado di affidabilità e di adeguatezza della proposta; agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale.</p>	
3)	Possesso della Certificazione di qualità, in ordine alla responsabilità sociale di impresa ai sensi della norma SA8000 per i servizi oggetto del presente appalto	MAX Punti 2
5)	Rapporto fra Somministratore ed Ente (Stazione Appaltante): dovranno essere indicate le modalità organizzative che il Somministratore intende adottare per assicurare un efficace espletamento del servizio oggetto del presente appalto, con riferimento al personale dedicato espressamente al presente appalto. Sarà assegnato il punteggio massimo previsto al concorrente che s'impegna a mettere a disposizione dell'Ente il maggior numero di persone dedicate specificamente al presente appalto e con la maggior esperienza maturata in servizi analoghi (selezione / reclutamento di personale con profili professionali analoghi a quelli oggetto del presente appalto) mentre agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale	MAX Punti 20
	TOTALE	MAX PUNTI 70

Il punteggio per l'offerta tecnica sarà assegnato applicando i seguenti criteri:

- per ciascuno dei criteri qualitativi indicati per ciascuno degli elementi che compongono l'offerta tecnica verrà attribuito un coefficiente variabile compreso fra 0 e 1 assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario. Nell'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun criterio di natura qualitativa si terrà conto dei seguenti coefficienti:

0,0 Assente

0,2 Negativo

0,4 Insufficiente

0,6 Sufficiente

0,8 Buono

1 Eccellente

- Il coefficiente così definito sarà moltiplicato per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio qualitativo.

Tutti i punteggi saranno calcolati con approssimazione al secondo decimale.

L'OFFERTA ECONOMICA dovrà indicare la Commissione di Agenzia (FEE d'Agenzia) espressa in percentuale, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, con riferimento al costo orario di ciascun profilo professionale oggetto del presente appalto:

- Istruttore educatore cat. C;
- Esecutore scolastico cat. B1;
- Cuoco cat. B3;

All'offerta economica sarà assegnato il punteggio massimo di 30 punti, applicando i seguenti criteri:

- alla commissione più bassa offerta verrà assegnato il punteggio massimo (30 punti)
- alle altre commissioni offerte sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale, determinato secondo la seguente formula:

$$P = (A \times \text{punteggio massimo assegnabile}) : B$$

Dove:

P: punteggio assegnato all'impresa

A: commissione più bassa offerta

B: commissione offerta

Al termine della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, la Commissione procederà, quindi, ad assegnare il punteggio complessivo ottenuto dalle singole offerte, mediante la sommatoria del punteggio conseguito dai concorrenti rispettivamente nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, secondo la seguente formula:

$$O = Y + X$$

Dove:

O = punteggio del concorrente

Y = punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica

X = punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta economica

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di una sola offerta valida.

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta che avrà ottenuto il punteggio (O) complessivamente più alto.

Sezione 7^a – Disposizioni finali e rinvio

Art. 26 Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nonché di quelli dei Prestatori nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del servizio da parte dell'Ente, di cui al precedente art. 8, sarà disposta anche riguardo al rispetto da parte del somministratore di tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 27 - Foro competente

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato e dei conseguenti contratti attuativi, sarà esclusivamente quello di Forlì-Cesena.

Art. 28 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria del servizio.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non stipuli il contratto entro il termine fissato dall'Ente o non versi i relativi diritti di segreteria, la cauzione e le altre spese inerenti al contratto nel termine assegnato, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà risolto con comunicazione scritta dell'Ente stesso.

Art. 29 – Adempimenti art. 26 D. Lgs. 81/08

L'ottemperanza agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come sopra ripartiti parifica i lavoratori somministrati ai lavoratori interni in quanto essi svolgono la propria attività nell'organizzazione e sotto il controllo dell'utilizzatore.

Non sussistono quindi "rischi interferenziali" e di conseguenza non si applica l'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

Art. 30 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dal disciplinare di gara si fa riferimento alle norme di legge e di contrattazione collettiva in vigore in quanto applicabili.